

AA.VV.

**I PROCESSI
DI STANDARDIZZAZIONE
IN AZIENDA**

**Aspetti istituzionali,
organizzativi,
manageriali, finanziari
e contabili**

Franco Angeli

*Atti del X Convegno nazionale di
AIDEA Giovani
Dipartimento di Studi Aziendali
Università degli studi di Napoli Parthenope
17-18 marzo 2005*

AA.VV.

**I PROCESSI
DI STANDARDIZZAZIONE
IN AZIENDA**

**Aspetti istituzionali,
organizzativi,
manageriali, finanziari
e contabili**

FrancoAngeli

Copyright © 2006 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito www.francoangeli.it.

INDICE

Prefazione, di *Gennaro Ferrara* pag. 9

La standardizzazione “Finanziaria”

L’impatto del Nuovo Accordo sul Capitale sulla standardizzazione dei processi del risk management: il rischio di dilution, di <i>L. Gibilaro</i>	»	13
Considerazioni sul processo di determinazione del reddito medio prospettico nella valutazione d’azienda, di <i>N. Lucido</i>	»	31
La standardizzazione dei servizi finanziari: processi e prodotti, di <i>N. Marinelli</i> e <i>A. Nagni</i>	»	47
I limiti del processo di standardizzazione nel mercato dei Credit Bureaux, di <i>G. Mattarocci</i>	»	77
Standard internazionali e bilancio bancario: la rilevazione delle passività potenziali, di <i>M. Mauro</i>	»	97
Il network previdenziale, di <i>M.G. Starita</i>	»	113

Codici di autodisciplina per la governance delle società e codici etici aziendali

I codici etici nelle cooperative sociali, di <i>A. Codini</i>	»	131
Il ruolo del comitato di controllo interno nelle aziende italiane quotate: dall’adozione di uno standard allo sviluppo di “best practice”, di <i>F. d’Angella</i> e <i>F. Scortichini</i>	»	149
Interpretazione e codificazione delle relazioni fra stakeholders nella stesura di un bilancio sociale, di <i>S. Denicolai</i> e <i>P. La Marca</i>	»	169

Il bilancio sociale nei sistemi di governance, di <i>A. Puglia</i>	pag. 193
Standardizzazione e corporate governance. L'applicazione del Codice Preda nelle società quotate italiane tra adesioni formali e criticità operative, di <i>G. Romano</i>	» 209
Report sociale, standardizzazione e accountability, di <i>A. Russo</i>	» 229
I codici di autodisciplina in una prospettiva internazionale: standardizzazione versus autonomia, di <i>V. Scardino</i>	» 249
Standardizzazione dei “modelli” di <i>corporate governance</i> ed impatto sui sistemi informativi di <i>reporting</i> contabile, di <i>C. Sottoriva</i>	» 267

La standardizzazione “contabile”

Una riflessione sull'IFRS 2: coerenza con i postulati e criteri valutativi, di <i>F. Avallone</i> e <i>P. Ramassa</i>	» 289
Gli impatti contabili sui bilanci aziendali derivanti dall'applicazione dello IAS 17, di <i>A. Guerrini</i>	» 305
Le operazioni economicamente connesse: spunti teorici e problematiche contabili, di <i>M. Maffei</i>	» 323
Prime riflessioni sull'impatto degli IAS/IFRS nelle metodologie di redazione del bilancio consolidato, di <i>P.L. Marchini</i> e <i>V. Tibiletti</i>	» 337
La standardizzazione dei processi contabili ed informativi nei gruppi, di <i>E. Mafrolla</i> e <i>E. Santacroce</i>	» 359
Gli standard contabili e l'individualità del sistema d'azienda, di <i>M.T. Speciale</i>	» 379
Gli effetti dello IAS 38 sui risultati di bilancio delle imprese TechStar nella first time adoption: una simulazione, di <i>M. Veneziani</i>	» 397

Processi di isomorfismo istituzionale ed organizzativo

La standardizzazione della comunicazione nei processi di <i>performance appraisal</i> delle aziende sanitarie, di <i>P. Briganti</i>	» 417
<i>Capacità di protezione</i> e <i>capacità di innovazione</i> per la gestione del cambiamento ambientale. Un'analisi sulle catene alberghiere, di <i>F. Buonocore</i>	» 443
Standard di comportamento e gestione del capitale umano: verso una “burocrazia flessibile”, di <i>V. F. Cavaliere</i> e <i>D. Sarti</i>	» 467
Presupposti istituzionali ed aspetti organizzativi del processo di accountability nelle aziende non profit, di <i>A. Hinna</i> e <i>F. Monteduro</i>	» 487

Il Diversity management nel quadro della standardizzazione delle pratiche aziendali. Brevi riflessioni, di <i>L. Ianni</i>	pag. 509
La diffusione dei principi contabili nelle pubbliche amministrazioni tra processi di isomorfismo istituzionale e coerenza culturale, di <i>M. Romanelli</i>	» 527
La standardizzazione nelle aziende sanitarie. Coordinamento ed autonomia professionale nelle attività cliniche, di <i>D. Salvatore</i>	» 539
Un'applicazione sperimentale della Balanced Scorecard alla riorganizzazione di un corridoio logistico. Il caso del corridoio Paneuropeo n. 8, di <i>L. Tampieri</i>	» 553

La standardizzazione nella comunicazione aziendale

Dalla IV direttiva CEE agli IAS/IFRS: un percorso in divenire, di <i>R. Aprile</i>	» 571
La standardizzazione dell'informativa di bilancio nelle società quotate italiane: dalla riforma societaria all'applicazione dei principi contabili internazionali, di <i>D. Busso, A. Faraudello, E. Finessi e F. Rizzato</i>	» 591
Premesse per una comparazione integrata tra sistemi normativi e dottrinali di Italia, Francia e Spagna, di <i>G. Guzzo</i>	» 615
I motori di ricerca aziendali: la standardizzazione dei risultati di ricerca può migliorare il processo decisionale delle imprese?, di <i>A. Pezzi e V. Musumeci</i>	» 631

La standardizzazione negli enti e nelle aziende pubbliche

Gli standard contabili nel sistema ONU: stato dell'arte e prospettive di sviluppo, di <i>D. Alesani e I. Steccolini</i>	» 645
Il processo di adozione degli International Accounting Standards (IAS) nelle utilities di maggiori dimensioni quotate nel mercato regolamentato italiano, di <i>B. Armano</i>	» 673
Riflessioni sulla capacità informativa del bilancio degli enti locali, di <i>F. Citro</i>	» 689
La standardizzazione delle performances degli istituti di pena, di <i>A. Della Porta</i>	» 707
Nuovi standard informativi per la gestione economica delle risorse negli Enti Locali. Un modello di Activity-Based management, di <i>R. Levy Orelli e F. Visani</i>	» 723
La standardizzazione dei bilanci regionali: importante esigenza o inutile esercizio?, di <i>A. Passaro</i>	» 741

Controllo del valore e standard nelle aziende di servizi pubblici locali, di <i>M. Toscano</i>	pag. 757
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

La standardizzazione nelle aziende sanitarie

Il processo di ricerca e sviluppo nei bilanci delle aziende farmaceutiche, di <i>L. Bambagiotti Alberti</i>	» 777
I processi di standardizzazione in azienda: un'analisi riferita alle aziende sanitarie, di <i>V. Bicini</i>	» 793
La standardizzazione nel sistema di programmazione e controllo dei Piani per la Salute, di <i>E. Bracci</i>	» 807
I processi di standardizzazione in sanità e le prospettive di sviluppo per i servizi di supporto non sanitari, di <i>C. Carbone e L. Cattabeni</i>	» 823
La relazione tra gli strumenti ICT e la creazione di valore nella gestione delle aziende sanitarie, di <i>M. Castellini e D. Virgillito</i>	» 841
La standardizzazione dei processi di acquisto nella sanità pubblica: alcune evidenze empiriche nelle regioni italiane, di <i>T. Di Grezia</i>	» 857

La standardizzazione nella gestione delle imprese

Problemi di coordinamento e standardizzazione nella definizione dell'offerta turistica. Un'analisi dal punto di vista delle piccole e medie imprese, di <i>F. Buffa</i>	» 881
Il distretto industriale come paradigma dello sviluppo turistico locale, di <i>M. Della Lucia</i>	» 897
Standardizzazione ed innovazione: dicotomia o connubio?, di <i>F. Fiano</i>	» 913
La standardizzazione nelle aziende russe nel periodo di transizione: problemi e prospettive, di <i>P.V. Malyzhenkov</i>	» 927
La strategia di standardizzazione delle imprese per il successo competitivo, di <i>A. Riva</i>	» 935
Il governo elettronico del cittadino "postfordista" europeo: pratiche, casi, riflessioni, di <i>F. Schiavone</i>	» 953

PREFAZIONE

Il tema della “standardizzazione” in azienda, attraverso i diversi processi in cui si manifesta, rappresenta una frontiera per gli studi e le discipline economico-aziendali.

L’attuale contesto competitivo, nelle numerose forme in cui può realizzarsi, si caratterizza oggi forse per un tratto comune: l’intensificarsi ed il consolidamento delle relazioni inter-aziendali, che richiedono quindi, sempre più, condivisione e scambi di flussi in primo luogo informativi, sotto forma di dati, strumenti, comportamenti, codici, regole, ecc.

Al tempo stesso emerge un fabbisogno di comunicazione delle aziende, verso l’esterno e verso il mercato, non più solo di matrice economico-finanziaria, ma sempre più ampio e diversificato nelle forme e nei contenuti.

Tali meccanismi hanno bisogno evidentemente di linguaggi comuni, condivisi, diffusi, in grado cioè di utilizzare opportuni standard, a livello aziendale, di settore, nazionale ed internazionale.

Molteplici appaiono i segnali in questa direzione: la standardizzazione contabile e finanziaria; i codici etici e di condotta aziendale; le certificazioni di qualità; i processi di accreditamento; l’isomorfismo istituzionale ed organizzativo; gli standard nei servizi, nei processi, nelle conoscenze, ecc.

Non va inoltre sottovalutato il fenomeno che vede in un senso la massificazione e la standardizzazione dei bisogni umani a cui da sempre le aziende hanno cercato di rispondere e nell’altro la forte differenziazione ed evoluzione dei bisogni stessi che ha invece richiesto forme di intervento uniche e personalizzate.

A partire da questa osservazione, i Giovani studiosi dell’AIDEA hanno ritenuto opportuno aprire un’ampia fase di dibattito, ricca di spunti scientifici ed operativi, in cui analizzare da un lato, le differenti modalità di integrazione di tali esigenze informative con le peculiarità e l’autonomia delle decisioni e del sistema aziendale, dall’altro i limiti e le opportunità, nonché le influenze, che le spinte alla standardizzazione possono avere sulle aziende e sullo sviluppo del pensiero economico-aziendale.

Nelle pagine di questo volume sono quindi raccolti i numerosi e diversi contributi che giovani dottorandi e ricercatori di materie aziendali di molte sedi italiane hanno presentato, su questo tema, al X Workshop annuale dell'AIDEA Giovani, che la mia Università ha avuto l'onore di ospitare nel marzo del 2005, nella splendida cornice di Villa Doria d'Angri.

Lo sforzo del Comitato Organizzatore del convegno, che ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, è stato quello di individuare un tema trasversale e multidisciplinare che potesse interessare le diverse anime degli studi di matrice economico-aziendale, coinvolgendo così i giovani studiosi di organizzazione, finanza, management, governance, contabilità, ecc., producendo oltre 70 paper.

Desidero inoltre ringraziare i colleghi delle altre sedi universitarie per i loro preziosi intereventi ed i docenti del Dipartimento di Studi Aziendali che hanno dedicato il loro tempo al coordinamento delle varie sessioni in cui è stato articolato il convegno.

Ringrazio infine l'AIDEA Giovani per aver promosso e contribuito allo sviluppo di questo proficuo filone di ricerca e per l'entusiasmo e la dedizione con cui contribuisce a diffondere le discipline economico-aziendali tra i più giovani.

Prof. Gennaro Ferrara
Università degli Studi di Napoli Parthenope

**LA STANDARDIZZAZIONE
“FINANZIARIA”**

L'IMPATTO DEL NUOVO ACCORDO SUL CAPITALE SULLA STANDARDIZZAZIONE DEI PROCESSI DEL RISK MANAGEMENT: IL RISCHIO DI DILUTION

*L. Gibilaro**

1. Introduzione

Il risk management costituisce il complesso delle metodologie e dei processi volti alla misurazione ed al controllo integrato dei rischi di un intermediario finanziario, finalizzati alla efficiente gestione in chiave dinamica del capitale proprio a disposizione (Saita, 2000). La naturale funzione di assunzione e gestione dei rischi caratterizzante l'attività degli intermediari finanziari determina un impatto significativo delle variabili ambientali sulla configurazione dei processi aziendali. In particolare, le raccomandazioni del Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (d'ora in poi il Comitato) rappresentano standard di respiro internazionale per il *risk management*, con lo scopo di promuovere la stabilità e solidità del sistema finanziario. Il recepimento delle raccomandazioni nella regolamentazione domestica assicura la comparabilità *cross-border* delle misure del rischio prodotte dagli intermediari finanziari, con potenziali effetti sulla standardizzazione dei processi decisionali. Per oltre 10 anni, l'Accordo di Basilea del 1988¹ (d'ora in poi l'Accordo del 1988) ha rappresentato uno standard della *capital allocation*² in più di 100 paesi.

La pubblicazione ed il prossimo recepimento del Nuovo Accordo sul Capitale nella regolamentazione nazionale espongono l'industria finanziaria ad un'ampia analisi dei processi decisionali del risk management: gli intermediari finanziari che intendono utilizzare i metodi interni devono dotarsi di processi decisionali qualificati rispetto alla validazione regolamentare.

Il presente lavoro prende avvio dalla riflessione sulle implicazioni potenziali del Nuovo Accordo sul Capitale (d'ora in poi Nuovo Accordo) sui processi del

* Ricercatore di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Bergamo.

¹ Basel Committee on Banking Supervision (1988), "International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards", Basilea, luglio.

² Per approfondimenti sul ruolo del capitale regolamentare nell'ambito della capital allocation, si veda: Pilati A. (2002), "L'allocation efficiente del capitale nella prospettiva della vigilanza", in Sironi A. (a cura di), *Gestione del capitale e creazione di valore nelle banche*, Edibank, Milano.

risk management con viva attenzione alle implicazioni concernenti gli aspetti della gestione del rischio sulle quali ancora non si riscontrano best practices consolidate. A tal fine, il lavoro approfondisce le implicazioni delle regole concernenti l'introduzione di un requisito patrimoniale ad hoc per il rischio di dilution³ gravante sulle operazioni finanziarie basate sull'acquisto di crediti commerciali: oltre al recente, oneroso trattamento di tale rischio nello spettro delle tipologie contenute nel primo pilastro, si evidenzia una letteratura accademica poco sviluppata a livello internazionale; analogamente, le best practices, peraltro focalizzate su alcune operazioni finanziarie, appaiono modeste e inadeguate alle operazioni di natura domestica. Pertanto, i nuovi standard regolamentari rappresentano per questa tipologia di rischio un riferimento fondamentale sull'argomento, di cui il presente lavoro intende indagare i limiti rispetto all'autonomia decisionale degli intermediari finanziari ed i pregi derivanti dallo stimolo al confronto internazionale.

Il lavoro propone un'analisi della standardizzazione determinata dalle regole del Nuovo Accordo concernenti il rischio di dilution applicate all'attività di factoring⁴ (par. 2.); in particolare, tale approfondimento è articolato secondo le seguenti aree d'indagine: la definizione del rischio di dilution (par. 2.1.), la capital allocation (par. 2.2.), i requisiti minimi (2.3.). Successivamente, il lavoro fornisce una visione d'insieme del grado d'intensità della standardizzazione (par. 1.3). Al paragrafo 1.4 vengono affidate brevi considerazioni conclusive.

2. Le determinanti della standardizzazione dei processi del dilution risk management

Il rischio di dilution concerne le operazioni finanziarie basate sull'acquisto di crediti commerciali. In generale, tale rischio può essere definito come la possibilità che, a scadenza, una parte o la totalità dell'ammontare dei crediti siano inesigibili per motivazioni connesse con lo svolgimento del rapporto commerciale sottostante.

Tralasciando le conoscenze sviluppate da parte delle agenzie di rating nell'ambito dei programmi Asset Based Commercial Paper⁵, lo sviluppo delle tecniche gestionali di tale rischio è ancora in *its infancy*.

Nell'ambito delle previsioni del Nuovo Accordo, le aree di potenziale standardizzazione dei processi del dilution risk management sono rappresentate da:

- a) la definizione dell'evento e della perdita associati al rischio di dilution;
- b) la capital allocation;
- c) i requisiti minimi.

³ Il rischio di *dilution* è stato nel Nuovo Accordo nella terza proposta per la consultazione. Si veda: Basel Committee on Banking Supervision (2003), "The New Basel Capital Accord", Basilea, aprile

⁴ In merito agli aspetti generali dell'attività di factoring, si veda: A. Carretta (1995), "Il factoring", Newfin, Milano.

⁵ Per approfondimenti, si veda: Pilcer S. (1996), "Trade receivables update: concentrating on dilution - Focus on Capital Goods and Consumer Product Receivables", Moody's Investor Service, New York; Standard and Poor's (1999), "Asset-Backed Commercial Paper Criteria", New York.

2.1. La definizione del rischio di dilution

Il Nuovo Accordo tratta il rischio di dilution come rischio autonomo nello spettro delle fonti da coprire attraverso requisiti gestionali e/o dotazione patrimoniale.

In merito agli aspetti descrittivi della manifestazione del rischio della *dilution*, il Nuovo Accordo presenta la definizione seguente:

“...Dilution refers to the possibility that the receivable amount is reduced through cash or non-cash credits to the receivable’s obligor.

Examples include offsets or allowances arising from returns of goods sold, disputes regarding product quality, possible debts of the borrower to a receivables obligor, and any payment or promotional discounts offered by the borrower (e.g. a credit for cash payments within 30 days)”⁶.

La definizione del Nuovo Accordo individua chiaramente l’impatto della manifestazione del rischio di dilution nel riconoscimento da parte dell’intermediario finanziario di crediti pecuniari e non a favore del debitore commerciale, generando una diminuzione del monte crediti esigibile a scadenza. Sebbene il rischio di dilution sia trattato dal Nuovo Accordo nell’ambito delle previsioni per il rischio di credito, il Comitato rinuncia alla standardizzazione regolamentare della definizione della perdita, riconoscendo la natura firm-specific propria dei rischi operativi (Pasquini, 2001).

Dal punto di vista degli eventi classificabili come manifestazione del rischio di dilution, il Comitato privilegia ancora una volta la flessibilità dei metodi interni, citando solamente a titolo esemplificativo alcuni eventi che, però, non rappresentano un *numerus clausus*. Attraverso gli esempi, il Comitato descrive il rischio di eventi di dilution concernenti l’ordinario svolgimento del rapporto commerciale sottostante, vale a dire:

- la compensazione;
- le note di credito per i prodotti resi;
- le contestazioni sulla qualità della fornitura;
- altri debiti del cedente nei confronti del debitore commerciale;
- sconti offerti dal cedente per vendite promozionali o pagamenti anticipati.

Analizzando gli esempi di eventi delineati dal Comitato, si evince che il rischio di dilution investe diversi aspetti dello svolgimento del rapporto commerciale ed è trasversale rispetto alle diverse categorie di rischi.

In merito all’evento della compensazione, il rischio di dilution assume inequivocabilmente natura di rischio legale: a tal fine, la valutazione deve prendere in considerazione la disciplina di tale evento nella contrattualistica fra il cedente e l’intermediario finanziario e gli strumenti di tutela previsti dalla normativa nazionale per quest’ultimo. In particolare, esistono evidenze empiriche sulle perdite da

⁶ Basel Committee on Banking Supervision (2004), par. 369.

dilution dovute a compensazione che mostrano una rilevante differenziazione rispetto alla durata del rapporto contrattuale di fornitura fra fornitore e acquirente⁷. Infatti, i contratti di fornitura di lungo termine possono contenere clausole di performance a carico del fornitore: nel caso in cui queste non vengano rispettate, il debitore commerciale può avanzare richieste di compensazione dei costi sostenuti per l'inadeguatezza o la sostituzione della fornitura con l'importo dei propri debiti. Proprio la diversità del profilo del rischio dell'evento della compensazione è alla base dei criteri gerarchici utilizzati dall'agenzia di rating *Standard and Poor's*⁸ nella valutazione delle operazioni di finanza strutturata su crediti commerciali:

- la presenza di un contratto di fornitura di lungo termine;
- la presenza di clausole di performance nel contratto di fornitura;
- la rinuncia al diritto di compensazione da parte del debitore nel contratto di fornitura.

Venendo alla frequenza della restituzione dei beni ed alla qualità della fornitura erogata dal cedente, essi sono eventi di dilution la cui rilevanza deve essere valutata alla luce di:

- a) la natura economica della fornitura, distinguendo de minimis fra fornitura di beni e di servizi;
- b) il segmento di mercato del debitore commerciale, distinguendo fra: clientela al dettaglio, imprese, pubblica amministrazione, estero;
- c) l'anzianità del rapporto commerciale fra il cedente e il debitore commerciale;
- d) la presenza di clausole di performance nel contratto di fornitura fra il cedente e il debitore commerciale.

Considerando la diminuzione dell'ammontare dei crediti per la concessione di sconti, la manifestazione del rischio di dilution è funzione di:

- a) la politica del credito commerciale⁹ del cedente: l'utilizzo della dilazione di pagamento come strumento di promozione delle vendite può influire significativamente su questa categoria di eventi di dilution;
- b) il segmento di mercato della clientela: si ritiene che tale evento di dilution sia rilevante per il segmento retail e corporate, ma non per la pubblica amministrazione.

Tutti gli eventi analizzati finora rappresentano la manifestazione del rischio di dilution "ordinario"¹⁰; alcuni autori sostengono che fra gli eventi di dilution rien-

⁷ Standard and Poor's (2004), "U.S. Trade Receivable Securitization: Offset Risk under Long-Term Contracts", gennaio.

⁸ Standard and Poor's (gennaio 2004).

⁹ Per approfondimenti sulla politica del credito commerciale, si confronti: Dallochio M. (1995), "Finanza Aziendale", Egea, Milano.

¹⁰ In questo contesto, l'aggettivo ordinario concerne la manifestazione del rischio durante l'erogazione della fornitura.

trino anche quelli di natura straordinaria¹¹, fra cui la frode esterna, come ad esempio le cessioni multiple e la cessione di crediti inesistenti. La dilution “straordinaria” richiama eventi che figurano anche fra le cause del rischio operativo, diventando molto sottile il confine tra il rischio di credito e rischio operativo: in verità, tale sovrapposizione è già risolta dal Comitato il quale, in una previsione di carattere generale, riconduce nell’alveo del rischio di credito le perdite ad esso connesse e storicamente trattate come tali, sebbene originate da eventi annoverati nell’ambito del rischio operativo¹².

2.2. La capital allocation a fronte del rischio di dilution

La capital allocation rappresenta l’area di nuova e massima standardizzazione associata al rischio di dilution¹³. Dal primo punto di vista, l’Accordo del 1988 non imponeva agli intermediari finanziari di allocare capitale a fronte di tale rischio¹⁴. Il Nuovo Accordo prevede invece il raddoppio del requisito patrimoniale, al netto di deduzioni marginali. Secondo un’ottica comparativa, si evidenzia che, a differenza delle operazioni finanziarie approfondite in questo lavoro, le operazioni finanziarie garantite da crediti commerciali¹⁵ sono oggetto di una standardizzazione più soft. Per tali operazioni, il rischio di dilution concerne la possibilità che il valore della garanzia possa diminuire per vicende connesse con lo svolgimento del rapporto sottostante. Per la copertura del rischio di dilution, il Comitato prevede un requisito di carattere gestionale: nell’ambito dell’attività di monitoraggio del rischio, l’intermediario finanziario deve effettuare controlli sulla documentazione che accompagna i crediti commerciali e sui loro pagamenti.

¹¹ Per approfondimenti, si veda:

- Association Française des Sociétés Financières (ASF) (2003), “Position of the ASF on the Third Consultative Paper of the Basel Committee”, www.bis.org.
- BNP Paribas (2003), «Comment on CP3», www.bis.org.
- Fédération Bancaire de l’Union Européenne (FBE) (2003), «Comments on Consultative Paper 3 (CP3)», www.bis.org.
- Fédération Bancaire Française (FBF) (2003), (2003), *Re: Consultative Paper n. 3*, www.bis.org

¹² Basel Committee on Banking Supervision (2004), par. 673.

¹³ Il quadro sintetico 1.1. riassume le regole previste dal Nuovo Accordo per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di dilution.

¹⁴ O, quanto meno, non in maniera esplicita rispetto alle ponderazioni per il rischio di credito. Rispetto all’Accordo del 1988, la *capital allocation* rimane invariata se l’intermediario finanziario può dimostrare che il rischio è irrilevante. Basel Committee on Banking Supervision (2004), par. 369

¹⁵ Come ad esempio: lo sconto cambiario, l’anticipazione s.b.f su ricevute bancarie e su fatture; in tali operazioni, il rischio di insolvenza è funzione del merito creditizio del debitore/cedente, mentre i crediti commerciali rappresentano una garanzia che influisce sul tasso di recupero. In merito agli aspetti generali degli strumenti finanziari basati su crediti commerciali, si veda: Fabrizi P.L., Forestieri G., Mottura P. (2003), “Gli strumenti e i servizi finanziari”, Egea, Milano, seconda edizione.

In secondo luogo, la misurazione del value at risk¹⁶ nell'ambito del modello di portafoglio è funzione di una standardizzazione significativa riguardante:

- a) la selezione del modello di portafoglio, analogamente al rischio di insolvenza;
- b) la misurazione delle componenti di rischio;
- c) il trattamento delle mitigazioni a livello di portafoglio.

Rimandando all'ampia letteratura accademica sull'adeguatezza del modello value at risk prescelto dal Comitato¹⁷, le componenti di rischio vengono standardizzate in armonia con il modello prescelto; questa standardizzazione, però, trova i limiti nella natura di breve termine del rischio oggetto d'indagine. In particolare, tali limiti riguardano:

- a) la Maturity (M);
- b) l'applicazione della Supervisory Formula;
- c) la Exposure at Dilution (EAD).

In merito alla maturity, l'ipotesi sottostante dell'orizzonte temporale di un anno è certamente inadeguata rispetto ad un rischio che, nella sua accezione ordinaria, può essere gestito nel breve termine in termini sia di manifestazione sia di rilevazione della perdita definitiva.

Venendo al punto b), l'applicazione della Supervisory Formula tout court alle operazioni di factoring rappresenta una standardizzazione di tipo hard rispetto alle operazioni di cartolarizzazione nell'ambito del processo della capital allocation: sebbene le operazioni di factoring e le operazioni di cartolarizzazione condividano l'effetto del risk tranching, le logiche della gestione del rischio sono profondamente diverse¹⁸. Gli effetti distorsivi di tale standardizzazione sono ancor più rilevanti se si considera il diverso significato operativo dell'attività di factoring a livello internazionale¹⁹.

I limiti della standardizzazione della Exposure at Dilution verranno approfonditi nel paragrafo seguente.

¹⁶ Per approfondimenti sui modelli *value at risk*, si veda: Saita (2000).

¹⁷ Per approfondimenti sulla funzione regolamentare per il calcolo del requisito patrimoniale nel Nuovo Accordo, si veda: Gordy M. (2003), "A risk-factor model foundation for ratings-base bank capital rules", *Journal of Financial Intermediation* n. 12.

¹⁸ Per approfondimenti sui rischi delle operazioni di cartolarizzazione, si veda: Giannotti C. (2004), "La cartolarizzazione dei crediti: rischi e regolamentazione", FrancoAngeli, Roma.

¹⁹ Per una rassegna internazionale sull'attività di factoring, si veda:

– Greater London Enterprise LTD (2003), "Analysis of Use of Factoring", ETD/00/503408, Final Report, <http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/financing/index.htm>.

– Bakker M.H.R., Klapper L., Udell G.F. (2004), "Factoring Small and Medium-size Enterprises with Factoring: Global Growth in Factoring and its Potential in Eastern Europe", The World Bank, Varsavia.

Quadro 1.1 – Le regole del Nuovo Accordo per l’allocazione del capitale

Ambito di applicazione

L’intermediario deve calcolare un requisito patrimoniale per il rischio di *dilution* per gli acquisti di crediti commerciali verso imprese. Il requisito a fronte del rischio di *dilution* si applica sia nell’approccio *top-down* sia nell’approccio *bottom-up*.

Calcolo del requisito patrimoniale

*Determinazione delle attività ponderate per il rischio di dilution in assenza di mitigazione del rischio*²⁰

$$RWA_{dilution} = RW_{dilution} \cdot EAD_{dilution} \cdot 8\%$$

Determinazione delle componenti di rischio

Le componenti di rischio vengono determinate come segue:

1) EL ad 1 anno:

$$EL\% = \frac{\text{Crediti diluited (t,t+1)}}{\text{Monte Crediti (t)}}$$

- 1) PD = EL%,
- 2) LGD = 100%, assumendo che il factor non possa esperire azioni di recupero che attenuino la perdita rispetto all’esposizione al momento della manifestazione
- 3) M = 1 anno
- 4) EAD = outstanding in essere.

Calcolo del requisito patrimoniale in presenza di mitigazioni del rischio a livello dell’esposizione e/o di portafoglio

Il requisito patrimoniale calcolato in assenza di forme di mitigazioni del rischio può essere attenuato grazie alla garanzia prestata dal cedente o dal garante. In tale caso, le autorità di vigilanza nazionali possono derogare ai requisiti di ammissibilità comuni alle garanzie personali, consentendo il riconoscimento della mitigazione anche a garanti con PD equivalenti ad un giudizio anche inferiore ad A-.

Calcolo del requisito patrimoniale in presenza di mitigazioni di portafoglio

In presenza di scarti fra l’anticipo e l’*outstanding* dei crediti commerciali (sconti) rimborsabili al cedente che assicurino all’intermediario finanziario la copertura contro le prime perdite originate dal rischio di *dilution*, il requisito patrimoniale viene calcolato applicando la *Supervisory Formula* prevista nell’ambito dei metodi interni per le operazioni di cartolarizzazione prive di rating. Se inferiore, il requisito ottenuto applicando la *Supervisory Formula* viene sostituito a quello determinato in assenza di mitigazioni a livello di portafoglio.

Fonte: rielaborazione dell’autore dei paragrafi 369-373 del Nuovo Accordo

²⁰ Il Comitato riconosce marginalmente il double counting nella determinazione del requisito patrimoniale totale originato dalla correlazione del rischio di insolvenza e di dilution. In formule, il requisito è calcolato come segue: $RW_{default} \cdot (EAD_{dilution} - K_{dilution_pre_CRM}) \cdot 8\% + RW_{dilution} \cdot EAD_{dilution} \cdot 8\%$. Si veda: Basel Committee on Banking Supervision (2004), parr. 366-367.

2.2.1. I limiti della standardizzazione della Exposure at Dilution per l'attività di factoring

Alla luce delle regole patrimoniali previste dal Nuovo Accordo, gli intermediari finanziari che esercitano l'attività di factoring devono assumere l'outstanding dei crediti acquistati come l'esposizione al rischio di dilution.

In riferimento alla Exposure at Dilution (EAD), si evidenzia la necessità di distinguere fra:

- esposizioni in cui il rischio si manifesta durante lo svolgimento del rapporto commerciale;
- esposizioni in cui il rischio si manifesta dopo la conclusione del rapporto commerciale.

In relazione al primo punto, l'esposizione al rischio di dilution "ordinario" sussiste solamente nelle operazioni che presentano la componente finanziaria: infatti, il rapporto commerciale sottostante può causare l'annacquamento dell'outstanding solamente per la parte anticipata esposta alle potenziali contestazioni del debitore. Allargando la definizione agli eventi di natura straordinaria, in assenza della componente finanziaria, la EAD non può essere considerata nulla: infatti, le evidenze empiriche dimostrano che il rischio di dilution può certamente manifestarsi dopo la conclusione dell'erogazione della fornitura e la data di esigibilità del credito.

Fig. 1 – Exposure at Dilution pari all'anticipo



Fonte: elaborazione dell'autore

Fig. 2 – Exposure at Dilution pari all'outstanding



Fonte: elaborazione dell'autore

In particolare, i prodotti di factoring che prevedono il pagamento del credito al cedente alla scadenza possono impedire la preventiva valutazione della manifestazione del rischio di dilution (figura 2).

Tab. 1 – L'Exposure at Dilution nelle operazioni di factoring

	Componente finanziaria	Assenza componente finanziaria
Pro solvendo	anticipo	
	– pari all'anticipo, se la <i>dilution</i> si manifesta prima del pagamento del monte crediti non anticipato	– inesistente, se la <i>dilution</i> si manifesta prima del pagamento dei crediti al cedente
Pro soluto	– pari all'outstanding, se la <i>dilution</i> si manifesta dopo il pagamento dei crediti al cedente	– pari all'outstanding, se la <i>dilution</i> si manifesta dopo il pagamento dei crediti al cedente

Fonte: elaborazione dell'autore

2.3. I requisiti minimi del processo di dilution risk management

Contrariamente al disegno ed ai processi dei sistemi di rating interno orientati al rischio di insolvenza, il Comitato non prevede alcun requisito minimo specifico inerente il rischio di dilution. In assenza di best practices da elevare a standard internazionali, gli intermediari finanziari possono:

- applicare gli standard tout court previsti per il rischio di insolvenza;
- tenendo conto dei requisiti minimi concernenti il rischio di insolvenza (tab. 2), calibrare i processi dei metodi interni secondo la propria morfologia organizzativa.

È innegabile che in tale area il Nuovo Accordo riconosca agli intermediari finanziari la massima flessibilità nella migrazione verso i metodi interni: la seconda soluzione proposta appare la più adeguata nel breve e nel medio-lungo termine, attraverso l'individuazione interna dei requisiti del disegno del sistema e del processo di valutazione del rischio di dilution, perseguendo le medesime finalità dei requisiti minimi regolamentari previsti per il rischio di insolvenza.

Tab. 2 – La corrispondenza fra le fasi del processo di rating e le aree valutative nel Nuovo Accordo

Fase gestionale del processo di rating	Area di valutazione nel Nuovo Accordo
Concezione	– Composizione dei requisiti minimi – Concezione del sistema di rating – Governo societario e supervisione
Implementazione	– Funzionamento dei sistemi di rating – Quantificazione del rischio
Validazione	– Composizione dei requisiti minimi – Conformità con i requisiti minimi

segue